



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE –  
POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO – SPORT

**DETERMINAZIONE N. 95 del 26-09-2018**

**Raccolta Ufficiale  
N. 702  
del 08/11/2018**

**OGGETTO:** Gestione del *Pala Valle d'Itria* - Affidamento in via temporanea alla società *Grotte di Castellana srl.* - Approvazione di schema di convenzione.

### IL RESPONSABILE

**Premesso** che l'impianto sportivo polivalente costituito da una struttura tensostatica coperta, un campo di calcio, locali di servizio e spazi di pertinenza, ubicato in via Sandro Pertini, identificato quale *Pala Valle d'Itria*, costituisce patrimonio del Comune di Castellana Grotte;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 7 settembre 2018, avente ad oggetto «*Gestione del Palagrotte e del Pala Valle d'Itria – Affidamento in via temporanea ed eccezionale alla società Grotte di Castellana s.r.l. - Atto d'indirizzo*», resa immediatamente eseguibile, con cui è stato stabilito, - di affidare, temporaneamente ed eccezionalmente, fino al 31 dicembre 2018 - nelle more di individuare un modello di gestione conforme alle vigenti leggi in materia – il servizio di gestione del *Pala Valle d'Itria* alla società *Grotte di Castellana s.r.l.*, dichiaratasi disponibile;

**dato atto** che, al punto 7) dell'atto appena citato è stato disposto di demandare al Responsabile del Settore II la sottoscrizione di apposita convenzione a stipularsi con la società *Grotte di Castellana s.r.l.*;

**ritenuto** pertanto di approvare lo schema di convenzione qui allegato, che disciplina le modalità di gestione dell'impianto sportivo su cui verte il presente atto;

## visto

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante il Codice dei Contratti pubblici;
- la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" integrata dalla legge regionale 18 maggio 2017, n. 14;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visto** il decreto sindacale n. 14.442 del 6 ottobre 2017 di "Nomina del Responsabile del Settore II dell'Ente";

## DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

**1. di approvare** l'allegato schema di convenzione - a stipularsi tra questo Ente e la società *Grotte di Castellana s.r.l.* - che disciplina le modalità di gestione dell'impianto sportivo polivalente costituito da una struttura tensostatica coperta, un campo di calcio, locali di servizio e spazi di pertinenza, ubicato in via Sandro Pertini, identificato quale *Pala Valle d'Itria*;

**2. di stabilire** che la fruizione dell'impianto di cui al punto 1), se pur dotato di agibilità strutturale, resta condizionata alla certificazione di agibilità e al rilascio, da parte della competente autorità di vigilanza, dell'agibilità ai fini di pubblico spettacolo, così come previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 31 ottobre 2011, per cui il suo utilizzo è limitato alla sola pratica sportiva;

**3. di dare atto** che è a carico di questo Comune l'onere relativo al pagamento delle utenze (acqua e fogna, energia elettrica e gas);

Ufficio Sport  
A. Montanaro

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it), dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore II  
f.to Dott.ssa Adriana Mazzarisi

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 01/10/2018 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 01/10/2018 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data \_\_\_\_\_

il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1682

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to Dott. Cosimo CARDONE

Castellana Grotte, 08/11/2018

#### **Allegati n° 2:**

A - *Pala Valle d'Tria* - schema di convenzione

B - *Pala Valle d'Tria* - planimetria

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## **PALA VALLE D'ITRIA**

### **Servizio di gestione temporaneo**

### **Schema di convenzione**

**Art. 1 – Oggetto** - Il presente atto di convenzione disciplina le modalità di affidamento temporaneo e straordinario del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente, costituito da una struttura tensostatica coperta, un campo di calcio, locali di servizio e spazi di pertinenza, ubicato in via Sandro Pertini, identificato quale *Pala Valle d'Itria* (ed in seguito così definito). Esso è adibito allo svolgimento delle seguenti discipline sportive: pallamano, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro. Presso il detto impianto è escluso lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, essendo privo, al momento, del certificato di agibilità relativo alla capienza prevista.

**Art. 2 – Finalità** - Il *Pala Valle d'Itria*, classificato dal Regolamento comunale afferente, privo di rilevanza economica, è destinato ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero.

L'uso pubblico del predetto impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all' articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione, tra gli altri, di associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 3 – Proprietà** - La società *Grotte di Castellana srl* (d'ora in avanti chiamata per brevità "Concessionaria") riconosce che il *Pala Valle d'Itria* e le attrezzature, gli arredi, gli impianti idro-termici ed elettrici e i servizi in esso contenute, sono di proprietà del Comune di Castellana Grotte (d'ora in avanti chiamato per brevità anche "Concedente") e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente appaltante, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di

consistenza.

**Art. 4 – Durata** - Il servizio di gestione del Pala Valle d'Itria è affidato alla società Grotte di Castellana s.r.l., in via temporanea ed urgente - nelle more dell'espletamento di tutte le procedure di gara, per l'affidamento in concessione dell'intera struttura sportiva di individuare un modello di gestione dell'impianto sportivo secondo le procedure di legge - dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2018.

**Art. 5 – Modalità di affidamento** - Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, l'Ente per mezzo dei propri uffici tecnicamente preposti, redigerà, in contraddittorio con la concessionaria, apposito verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici. Tale verbale sarà allegato al presente atto di convenzione, che sarà sottoscritto tra l'Ente e la società *Grotte di Castellana srl*, per formarne parte integrante e sostanziale.

**Art. 6 – Obblighi della concessionaria** - Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico della concessionaria:

- a) il completo funzionamento dell'impianto;
- b) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- c) le risorse umane necessarie e la gestione delle stesse, necessarie al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) la pulizia degli ambienti, per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
- f) la pulizia delle aree di pertinenza attrezzate a verde;
- g) l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio sanitario di primo soccorso presso l'impianto, che deve comprendere almeno un defibrillatore, ovvero stabilire che le società sportive professionistiche e dilettantistiche, che utilizzeranno il *Pala Valle d'Itria* per lo svolgimento delle proprie attività, si dotino di un defibrillatore semiautomatico (DAE o AED) e di personale adeguatamente formato, durante le partite e gli allenamenti, esonerando espressamente da ogni responsabilità, al riguardo, la società *Grotte di Castellana srl* quale gestore dell'impianto sportivo;
- h) verifica periodica per il corretto funzionamento degli estintori;
- i) interventi di manutenzione ordinaria;
- j) interventi di manutenzione straordinaria, solo ove fossero dovuti a negligenza nella gestione, mancanza di controllo degli utenti e mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e custodia, rilevati in contraddittorio dagli uffici competenti del Comune e dalla concessionaria.

La concessionaria avrà particolare cura di gestire l'impianto evitando dispendi, in particolare sul consumo delle utenze che rimangono a carico del concedente.

Allo scadere dell'affidamento, la concessionaria provvederà a restituire all'Ente l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato in cui è stato rilevato, ad eccezione delle modifiche concordate e realizzate, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'impianto.

Qualora fosse necessario effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria a carico dell'Ente, la concessionaria renderà disponibile e libero l'impianto interessato, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, senza poter opporre dinieghi o

ragioni di sorta.

**Art. 7 – Obblighi a carico del concedente** - Durante la concessione resteranno a totale carico del Comune le spese relative ad utenze, manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, idro-termici ed elettrici, e quant'altro necessario al regolare funzionamento dell'impianto, ivi compresi i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell'impianto sportivo, che non rientrino negli obblighi posti a carico della concessionaria, rilevati dai competenti uffici comunali, in sede di redazione di primo apposito verbale, in contraddittorio con la controparte.

**Art. 8 - Uso dell'impianto** - La concessionaria è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute a società sportive di Castellana-Grotte che praticano le discipline sportive preminenti dell'impianto (pallavolo e pallacanestro) e che partecipano a campionati ufficiali, dando priorità dalla massima serie a decrescere.

La concessionaria, altresì, è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, ad associazioni, enti, comitati e soggetti diversi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per manifestazioni occasionali di carattere sportivo, culturale, sociale, ricreativo e del tempo libero; queste ultime, compatibilmente con le attività preminenti e le capacità strutturali dello stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo.

La concessionaria riserverà al concedente, senza rivalsa di alcun onere, l'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature in esso contenute e dei suoi servizi, per indicative n. 10 ore settimanali antimeridiane, garantendo la sorveglianza, la custodia e la pulizia, al fine di soddisfare eventuali necessità delle locali scuole dell'infanzia e di quelle di ogni ordine e grado per attività ludico - motorie e sportive rientranti nelle attività curriculari delle stesse. La riserva è da intendersi nulla in mancanza di richieste.

La concessionaria consentirà l'utilizzo dell'impianto ai soggetti di cui ai precedenti capoversi, previo *nulla osta* rilasciato da parte del concedente.

Il Comune potrà comunque utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere da parte della concessionaria, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, nonché per eventuali necessità straordinarie di associazioni o fondazioni di volontariato *onlus* di Castellana Grotte, compatibilmente sia con le capacità strutturali dell'impianto che con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui sopra (gare in calendario stabilite delle federazioni di appartenenza).

La concessionaria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto, sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 9 - Tariffe per l'accesso all'impianto** - L'accesso all'impianto sarà consentito previo pagamento di tariffe orarie determinate dal concedente con atto di Giunta Comunale n. 100 del 13 agosto 2013, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Le tariffe saranno introitate dalla concessionaria.

**Art. 10 - Pubblicità nell'impianto** - La concessionaria potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni di pertinenza per pubblicizzare la propria attività preminente.

La concessionaria consentirà ai soggetti di cui all'art. 8, primo e secondo capoverso, del

presente atto di convenzione, l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri *sponsors* durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia e compatibilmente con gli spazi disponibili.

La pubblicità commerciale, all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti, potrà essere fissa, mobile, sonora, audiovisiva e *new media social*. Essa deve tener conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella del presente atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con esso.

**Art. 11 - Gestione esercizi di bar e ristoro** - La concessionaria potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, e purché non a detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, previa comunicazione al concedente. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, la concessionaria potrà gestire, in forma diretta o affidare in concessione, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali. Tutti i pareri, visti, *nulla-osta*, autorizzazioni previsti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti a proprie cura e spese.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico della concessionaria, nessuno eccettuato od escluso tranne le spese delle utenze (acqua e fognia, energia elettrica, gas) che restano a carico del concedente.

**Art. 12 - Personale addetto alla gestione** - Il rapporto di lavoro col personale, regolarmente assunto, è giuridicamente ed economicamente in capo alla concessionaria in maniera esclusiva. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico della concessionaria. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, il concedente non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il personale che presterà servizio presso la struttura, dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente del concedente. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

La concessionaria comunicherà il/i nominativo/i ed il recapito telefonico del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s'impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato/i.

**Art. 13 - Gestione della sicurezza nell'impianto sportivo** - La concessionaria è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme comunitarie, statali e regionali poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell'impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

**Art. 14 - Opere, addizionali, migliorie, modifiche** - La concessionaria potrà apportare opere, anche di natura edilizia, di miglioria all'impianto, alle attrezzature e ai suoi servizi, previa autorizzazione scritta rilasciata dai competenti uffici, attivando le procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi, di tutti i visti, pareri, assensi, nulla osta, autorizzazioni da parte

dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

La concessionaria assume ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, relativo agli interventi di cui sopra.

**Art. 15 - Responsabilità - Polizze assicurative – Garanzie** - La concessionaria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente convenzione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero al concedente o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della concessionaria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

La concessionaria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato prenderà in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso, l'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati: RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro - Euro 3.000.000,00 per persona - Euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali - RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro - Euro 1.500.000,00 per persona.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al concedente di copia dello stesso.

**Art. 16 – Cauzione** - La concessionaria deve versare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura di € 1.000,00 riferita all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della concessionaria.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con semplice atto formale a firma del Responsabile del Settore competente, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia, e comunque previa verifica, eseguita in contraddittorio, dello stato dei luoghi sulla esatta e puntuale conduzione della gestione dell'impianto.

**Art. 17 – Controllo** - Il concedente eserciterà in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo dovuti attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

**Art. 18 – Controversie** - In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la concessionaria e i soggetti di cui all'art. 8, primo e secondo cpv, del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata al concedente la disciplina del corretto

utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra la concessionaria e il concedente, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dal concedente, uno dalla concessionaria, l'altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Il concedente in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra la concessionaria e i fruitori dell'impianto.

**Art. 19 - Sospensione dei servizi** - La concessionaria non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell'impianto, se non per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell'impianto o per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibile e impongano la sospensione delle attività. Tale sospensione deve essere immediatamente comunicata per iscritto al concedente, indicandone i motivi.

**Art. 20 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti** - È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nella presente convenzione.

**Art. 21 - Divieto di sub affidamento** - Alla concessionaria è fatto assoluto divieto di sub-affidare quanto forma oggetto del presente atto di convenzione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11, pena la decadenza immediata del rapporto di convenzione.

**Art. 22 – Decadenza** - La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito:

- nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- per apertura di procedimento giudiziale da parte del concedente a carico della concessionaria;
- per messa in liquidazione o fallimento della concessionaria;
- in altri casi di cessazione dell'attività della concessionaria;
- per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per la concessionaria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nel presente atto di convenzione;
- per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

Nelle ipotesi sopra indicate l'atto di convenzione si intenderà decaduto, risolto o revocato di diritto con effetto immediato, a seguito di semplice comunicazione del concedente, in forma di lettera raccomandata e senz'altra formalità.

In caso di revoca da parte del concedente, la concessionaria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

**Art. 23 – Penalità** - In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, la concessionaria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente appaltante in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento.

In caso di mancata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura.

L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale la concessionaria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente appaltante le azioni per il risarcimento del maggior danno.

**Art. 24 - Reperibilità e comunicazioni** - Onde agevolare l'esecuzione della convenzione e favorire i diretti rapporti fra la concessionaria e il concedente, la società *Grotte di Castellana srl* individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente anche per via telefonica.


Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate al Presidente della concessionaria, nelle forme previste dalla legge. Della ricezione di tali notifiche da parte della concessionaria farà fede l'atto di ricevuta della notifica.



Il Responsabile del Settore II  
F.to Dott.ssa Adriana Mazzarisi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993*


ALLEGATO "B"  
ALLA DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE II  
N. 95 DEL 26/09/2018



**Agenzia delle Entrate  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Bari**

Dichiarazione protocollo n. <b>BA0187056</b> del <b>07/07/2017</b>	
Planimetria di u.i.u. in Comune di <b>Castellana Grotte</b>	
<b>Via Sandro Pertini</b> civ. NC	
Identificativi Catastali:	Compilata da: <b>Bellini Gianfranco</b>
Sezione:	Iscritto all'albo: <b>Geometri</b>
Foglio: <b>26</b>	Prov. <b>Bari</b>
Particella: <b>966</b>	N. <b>3864</b>
Subalterno: <b>1</b>	


Scheda n. **3** Scala **1:200**




**Agenzia delle Entrate**  
**CATASTO FABBRICATI**  
Ufficio Provinciale di  
**Bari**

Dichiarazione protocollo n. BA0187056 del 07/07/2017	
Planimetria di u.i.u. in Comune di Castellana Grotte	
Via Sandro Pertini civ. NC	
Identificativi Catastali:	Compilata da: <b>Bellini Gianfranco</b>
Sezione:	Iscritta all'albo: <b>Geometri</b>
Foglio: 26	Prov. Bari
Particella: 966	N. 3864
Subalterno: 1	

Scheda n. 1 Scala 1:1000





Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

# Visura per immobile

## Situazione degli atti informatizzati al 25/09/2018

Data: 25/09/2018 - Ora: 17.29.18 Fine  
Visura n.: T311278 Pag: 1

Dati della richiesta **Comune di CASTELLANA GROTTE ( Codice: C134)**

Catasto Terreni **Provincia di BARI**  
**Foglio: 26 Particella: 966**

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> )	Deduz	Reddito		Agrario
1	26	966	-		ENTE URBANO	1 ha circa 20 51	1			

Notifica Annotazioni di immobile: comprende il fg. 26 n. 965 Partita 1

Mappali Fabbricati Correlati  
Sezione - SezUrb - Foglio 26 - Particella 996

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Tipo mappate del 05/07/2017 protocollo n. BA0185117 in  
atti dal 05/07/2017 presentato il 04/07/2017 (n.  
185117.1/2017)